



COMUNE DI PALERMO
AREA DEI SERVIZI AI CITTADINI
SERVIZIO ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO

***REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ E CRITERI PER
L'ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI***

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 579 del 5/10/2012 e integrato con modifiche apportate con Deliberazione del Consiglio comunale n. 298 del 03/08/2018 e con Deliberazione consiliare n.27 del 28.03.2023.



COMUNE DI PALERMO

REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ E CRITERI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI

Art. 1 Principi

In attuazione dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica e dalla vigente normativa nazionale e regionale (artt.8,11,12,13,40 legge n° 104/92, art.22 L.R. n° 15/04), nonché dallo Statuto del Comune di Palermo (art.2), il presente Regolamento disciplina l'erogazione dei contributi alle Istituzioni Scolastiche e i criteri per l'individuazione delle figure professionali per l'assistenza specialistica in favore degli alunni disabili in situazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge 104/92 e – fatta salva la priorità di assistenza specialistica agli alunni disabili così come individuati dal comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92 e compatibilmente con le risorse economiche previste in bilancio – in favore di alunni portatori di disabilità sensoriale il cui P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) individui la necessità di un'assistenza specialistica alla comunicazione a prescindere dalla gravità della disabilità, nel pieno rispetto dell'art. 1, dell'art. 8 comma d, dell'art.12 commi 4 e 5, dell'art.13 comma 3 della medesima legge 104/92.

Art. 2 Finalità

Il Comune, al fine di favorire l'inserimento degli alunni disabili nelle scuole statali, regionali e comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, garantisce il servizio di assistenza specialistica mediante l'erogazione di contributi assegnati alle istituzioni scolastiche, entro i limiti complessivi degli stanziamenti in Bilancio Comunale.

Art. 3 Obiettivi

Il servizio di assistenza specialistica si pone come obiettivo primario il raggiungimento dell'autonomia e della comunicazione personale del minore disabile.

Le attività finalizzate allo scopo sono: facilitare l'integrazione scolastica, il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità del minore disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Il successo del processo educativo dell'alunno disabile è strettamente connesso al grado di integrazione che raggiunge all'interno del gruppo classe.

Art. 4
Definizione del servizio
Ruolo e compiti dell'assistente specializzato

Il servizio di assistenza specialistica è volto ad assistere il minore disabile allo scopo di favorirne l'autonomia e la comunicazione personale, migliorarne l'apprendimento, la vita di relazione e l'integrazione scolastica, al fine di scongiurare il rischio di emarginazione.

L'assistenza specialistica è prestata da personale appositamente formato, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9.

Il ruolo dell'assistente specializzato è differente sia da quello dell'insegnante di sostegno sia da quello del Collaboratore Professionale ai Servizi Scolastici, che provvede all'assistenza igienico-personale. È una figura professionale appositamente formata, che s'inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato, P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), in base ai bisogni del minore disabile. Il suo compito è di sostenere l'alunno nell'ambito dell'autonomia e della comunicazione, collaborando con il personale docente e non docente della scuola ai fini dell'effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche. L'operatore specializzato non è responsabile della programmazione didattica, ma esclusivamente degli obiettivi definiti nel progetto personalizzato, inoltre, svolge all'interno del gruppo classe un'azione di intermediazione fra l'alunno disabile e i compagni. L'assistente specializzato che segue il minore disabile, dovrà prendere parte alle riunioni del G.L.H.O. (Gruppo Lavoro Handicap Operativo).

Art. 5
Soggetti destinatari

Destinatari del servizio sono gli alunni con disabilità e riconosciuti con certificazione scolastica, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.104/92, rilasciata dalla Unità Operativa di N.P.I.A. (Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza) territorialmente competente, ed in possesso del Verbale integrale del G.L.H.I. (Gruppo Lavoro Handicap d'Istituto) nel quale si esplicita che il minore necessita dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione.

Possono essere altresì destinatari dell'assistenza specialistica – fatta salva la priorità di assistenza specialistica agli alunni disabili così come individuati dal comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92 e compatibilmente con le risorse economiche previste in bilancio – quegli alunni portatori di handicap sensoriale in possesso della sopracitata documentazione, in cui il profilo dinamico funzionale porti ad individuare nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) la necessità di un'assistenza specialistica alla comunicazione a prescindere dalla gravità dell'handicap, cioè nel pieno rispetto dell'art. 1, dell'art. 8 comma d, dell'art.12 commi 4 e 5, dell'art.13 comma 3 della medesima legge 104/92.

Art. 6
Funzionamento e orario

Le prestazioni si svolgeranno ordinariamente in coincidenza con le attività scolastiche e durante le attività esterne programmate dalla scuola, quali gite e uscite scolastiche. Il servizio deve essere erogato nel rispetto del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), di cui all'art. 12 della legge 104/92, secondo il monte ore stabilito dall'atto di adesione, che potrà essere modulato in base alle esigenze derivanti dalla programmazione. Il monte ore complessivo è stabilito nell'atto di adesione in relazione al numero dei soggetti da assistere e alle risorse finanziarie assegnate conformemente a quanto previsto dall'art. 11.

Art. 7

Istituzione graduatoria

L'Area dei Servizi ai Cittadini, al fine di istituire le tre graduatorie di assistenti specializzati distinte, così come indicato al successivo art. 9, per le attività del servizio di assistenza specialistica in favore dei minori disabili, procede alla pubblicazione di un Avviso a cui si darà ampia diffusione mediante la pubblicazione sul sito Istituzionale del Comune, all'Albo Pretorio e all'Albo di questa Area dei Servizi ai Cittadini. I richiedenti saranno inseriti nelle graduatorie nel rispetto della specificità dei titoli presentati e dell'indicazione espressa nella domanda di partecipazione. Potranno presentare domanda di inserimento nelle graduatorie tutti coloro che siano in possesso dei requisiti d'accesso indicati nell'art. 9. La valutazione dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi, secondo le modalità previste dall'Avviso Pubblico, sarà effettuata da un'apposita commissione costituita da:

- Il Dirigente del Servizio;
- Il Funzionario amministrativo del Servizio;
- Il Funzionario Pedagogista dell'Amministrazione Comunale;
- Un dipendente amministrativo, dell'Area dei Servizi ai Cittadini, con funzioni di segretario.

Art. 8

Durata graduatoria

Le graduatorie hanno validità triennale. L'Area dei Servizi ai Cittadini, prima della scadenza triennale, pubblica un nuovo Avviso secondo le modalità stabilite dall'art. 7, per l'istituzione delle nuove graduatorie di figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall'articolo seguente.

Art. 9

Figure Professionali e Requisiti richiesti

Le figure professionali autorizzate al servizio di assistenza specialistica in ambito scolastico sono:

- 1) Operatore specializzato.
- 2) **Assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale uditiva.**
- 3) **Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione, e l'assistenza agli studenti con disabilità sensoriale visiva.**

I requisiti che devono essere posseduti dai professionisti, per l'iscrizione alle graduatorie sono i seguenti:

Operatore specializzato:

- Laurea **breve o** magistrale in Scienze Pedagogiche o Scienze della formazione continua.
- Laurea **breve o** magistrale in Psicologia.
- Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Scienze dell'Educazione.
- Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Pedagogia.
- Laurea quinquennale in Psicologia vecchio ordinamento.
- Laurea magistrale a ciclo unico in scienze della Formazione primaria.
- Laurea breve **o magistrale** in tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapeuta della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, logopedia.

Laurea breve o magistrale in Servizio Sociale con formazione specifica in ambito educativo, in favore

TESTO EMENDATO

di alunni con disabilità.

- **Diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente al titolo formativo di cui al D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n.5630 del 19.07.2017 con maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.**

Assistente alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale uditiva:

- **Requisito d'accesso è il diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure laurea (triennale minimo) in ambito psico-pedagogico, in entrambi i casi unitamente a:**
- **Assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili, con apposito titolo formativo di cui al D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n.5630 del 19.07.2017 con maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.**
- **titolo professionale di Assistente alla Comunicazione o altra qualifica professionale inerente la LIS ottenuta attraverso il superamento di corsi professionali specifici di almeno 900 ore, riconosciuti e autorizzati dalla Regione Siciliana; sarà riconosciuta anche la qualifica professionale conseguita attraverso il superamento di corsi inerenti la LIS organizzati dall'E.N.S. (Ente Nazionale Sordi) precedenti al 2005; con maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.**

Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza agli studenti con disabilità sensoriale visiva:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure laurea (triennale minimo) in ambito psico-pedagogico, in entrambi i casi unitamente a almeno uno tra i titoli seguenti:

- **titolo professionale di Assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n.5630 del 19.07.2017.**
- **diploma di "Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista" (900 ore);**
- **attestato di "Istruttore di orientamento e mobilità";**
- **attestato di "Educatore Tiflogico" e titoli equipollenti;**
- **attestato "Istruttore Tifloinformatico" con titolo rilasciato dall'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.RI.FO.R.).**

Art. 9 bis

Adempimenti dell'Assistente Specializzato

Il prestatore d'opera utilmente collocato in una delle tre graduatorie definitive, stilate a seguito di avviso pubblico, di cui al precedente articolo 7, assunto l'incarico si impegna a sottoscrivere un atto di adesione che disciplina gli obblighi della prestazione.

Art. 10

Presentazione istanze e richiesta contributo

Al fine di quantificare in largo anticipo, rispetto all'inizio dell'anno scolastico, la somma da assegnare a ciascuna Istituzione Scolastica, i Dirigenti Scolastici dovranno comunicare al Servizio competente, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, il numero e i nominativi degli alunni disabili che necessitano di assistenza specialistica, unitamente alla certificazione scolastica rilasciata dalla ASP ed al verbale integrale

(Gruppo Lavoro Handicap d'Istituto), in modo tale da garantire l'erogazione del servizio *de quo* con l'inizio del nuovo anno scolastico. Il termine entro cui l'iter procedurale si dovrà concludere è di 100 giorni dalla data ultima di presentazione delle istanze da parte delle scuole.

Art. 11 **Erogazione contributi**

Il contributo per il servizio di assistenza specialistica, è assegnato a ciascuna Istituzione Scolastica ad inizio di ogni anno scolastico ed è determinato in base al numero degli alunni disabili aventi diritto e frequentanti la scuola e alle risorse finanziarie assegnate nel pertinente capitolo del bilancio comunale. Le scuole provvederanno direttamente al pagamento del compenso spettante agli operatori specializzati.

Art. 12 **Competenze della scuola**

I Dirigenti Scolastici svolgeranno i seguenti compiti:

- comunicare all'U.O. Assistenza Specialistica con immediatezza il ritiro dalla frequenza scolastica del minore affidato ed assistito;
- facilitare l'integrazione del servizio erogato a supporto degli alunni disabili;
- monitorare le azioni di supporto e segnalare eventuali criticità;
- coordinare le azioni propedeutiche per il corretto svolgimento degli incontri del G.L.H.I. (Gruppo Lavoro Handicap d'Istituto);
- rispettare la tempistica prevista dall'Ente Locale per la richiesta degli assistenti alla autonomia e alla comunicazione;
- somministrare alle famiglie dei minori disabili i questionari, elaborati dall'Area Scuola, sulla soddisfazione dell'efficacia del servizio reso;
- relazionare con cadenza quadrimestrale all'Ufficio competente l'andamento delle attività svolte dagli operatori specializzati;
- coordinare il personale specializzato assegnato ad ogni Istituzione scolastica, relativamente all'effettivo lavoro svolto;
- provvedere direttamente al pagamento del compenso spettante agli Assistenti specializzati;
- dare immediata comunicazione all'ufficio Assistenza Specialistica in merito alle eventuali inadempienze da parte dell'assistente specializzato rispetto agli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'atto di adesione.

Art. 13 **Rendicontazione**

A conclusione di ogni anno scolastico le singole Istituzioni Scolastiche dovranno rendicontare all'Area dei Servizi Educativi la spesa effettivamente sostenuta a fronte del contributo assegnato, allegando copia del mandato di pagamento a favore degli operatori. Le eventuali somme assegnate e non utilizzate rimarranno nelle casse delle scuole e potranno essere ridestinate per lo stesso scopo per il successivo anno scolastico, fermo restando che vi sia la necessità e la condizione per attivare il servizio. L'Istituzione Scolastica che ha ricevuto il contributo e che non lo ha utilizzato tutto o in parte, ha l'obbligo di comunicare all'Ente Comunale gli eventuali spostamenti degli alunni disabili.

TESTO EMENDATO

Art. 14

Depennamento dalle graduatorie a seguito di grave inadempienza

L'eventuale inadempienza da parte dell'Assistente Specializzato rispetto agli obblighi assunti con l'atto di adesione sarà causa di depennamento dalla graduatoria vigente.

Art. 14 bis

Norma Sperimentale e Transitoria

Per l'anno scolastico 2022/2023 in via sperimentale e transitoria, sino alla conclusione dell'anno scolastico in corso implementare una ulteriore e diversa gestione organizzativa del servizio in parola, con l'individuazione degli "Operatori specializzati", similmente all'attuale sistema organizzativo e gestionale del servizio così come garantito, alle scuole secondarie di 2° grado, dalla ex Provincia oggi "Città Metropolitana", attraverso il ricorso agli enti del terzo settore già accreditati c/o il predetto ente locale, qualora il personale reperito secondo le modalità previste dagli articoli precedenti del presente regolamento non fosse sufficiente a garantire il servizio per tutti gli alunni e tutte le alunne che ne necessitano.

Si procederà con l'individuazione, tra i summenzionati enti del terzo settore accreditati, di quelli che per ambito territoriale di intervento, per disponibilità numerica di operatori e per categorie di figure professionali disponibili in organico sono nelle condizioni di garantire un servizio di immediata attivazione, nel pieno rispetto delle peculiari esigenze degli alunni disabili interessati.

Art. 15

Norma di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Testo, si rinvia alle norme Regionali e Statali previste in materia.